



COMUNE DI PALAIA
Provincia di Pisa

56036 Palaia - Piazza della Repubblica n° 56

ORDINANZA N° 2 del 13/07/2016

OGGETTO: Prevenzione per lo sviluppo di Incendi – ripulitura e taglio terreni incolti.

IL SINDACO

ORDINA

A partire dalla data odierna **13 Luglio fino al giorno 31 agosto** dell'anno corrente, salvo ulteriori proroghe:
a) il divieto assoluto di qualsiasi tipo di operazione di cui all'art.58 comma 1° del regolamento Forestale della Regione Toscana ed in specifico:

- accensione di fuochi o carbonaie;
- abbruciamento di residui vegetali;
- uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville;
- accumulo e stoccaggio all'aperto di fieno, paglia, o altri materiali facilmente infiammabili;
- qualsiasi tipo di operazione che possa creare pericolo mediato o immediato di incendi;

il tutto nei seguenti siti:

- nei boschi, negli arbusteti e nelle aree assimilate (LR. 39/2000);
- negli impianti di arboricoltura da legno;
- nei terreni incolti ed in quelli con presenza di stoppie o arbusti e nella fascia contigua alle aree suddette di larghezza non inferiore a 200 metri.

b) su tutto il territorio:

- il divieto assoluto di abbandonare e gettare, anche da automezzo in transito, oggetti o materiali di qualunque tipo che possono dare innesco al fuoco o favorirne la propagazione;
- ai proprietari dei terreni di garantire il buono stato di percorribilità della viabilità campestre e poderale di specifica pertinenza, al fine di consentire una agevole percorribilità ai mezzi di soccorso e/o di pronto intervento in caso di incendio.
- ai proprietari e possessori di tutte le aree potenziali siti di innesco di incendi boschivi ossia: bosco, aree assimilate, impianti di arboricoltura da legno, terreni incolti, coltivati e pascoli situati entro 50 metri dalle aree boscate colpite o minacciate da incendio, di garantire il libero accesso per le operazioni di spegnimento e di mettere a disposizione la manodopera idonea e le attrezzature di cui hanno la disponibilità.

MOTIVAZIONI

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Accertato che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati e di enti pubblici di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

Visto il D.L. 24 giugno 2014 "Modifiche al D. Lgs 152/2006" art.14;

Vista la legge n. 225/92 "Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile" e s.m.i.;

Visto l'art. 15 della legge 225/92 ai sensi del quale il Sindaco è autorità locale di Protezione Civile;

Visto il D. Lgs. n. 112/98 che attribuisce ai Comuni, tra l'altro, le funzioni relative all'attuazione delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi regionali;

Vista la legge 3 agosto 1999, n. 265 "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990 n. 142" con cui all'art. 12 trasferisce al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;

Vista la legge 21.11.2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e successive modifiche;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri sull'attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2016. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti”;

Ritenuto necessario provvedere, con criteri uniformi, alla prevenzione degli incendi nelle campagne, nei boschi e lungo le strade durante la stagione estiva ed autunnale, in cui aumentano i pericoli, sia per le alte temperature che per l'afflusso di turisti e per le lavorazioni agricole;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione atti a rimuovere le possibili cause di innesco incendi;

Considerato che per il periodo più caldo è quindi indispensabile predisporre interventi mirati, con soglie di attenzione particolare da parte delle strutture operative di protezione civile ed interventi con opportuni divieti e prescrizioni riguardanti le situazioni, le attività e le zone a rischio esistenti sul territorio comunale;

INVITA INOLTRE

Tutti gli Enti, ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli e incolti devono adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi.

In tale senso si consigliano i seguenti interventi:

1. **Perimetrazione** con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri e sgombero da covoni in grano e/d altro materiale combustibile di:

a) Terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo od arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito;

b) Terreni coltivati a cereali dopo il raccolto;

c) Terreni incolti;

2. **Ripulitura** della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette) delle aree boscate confinanti con strade ed altre vie di transito per una profondità di almeno 5 metri;

3. **Ripulitura** da parte degli Enti interessati della vegetazione arborea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette) presente lungo le scarpate stradali, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada.

Ai proprietari di boschi, terreni agrari, prati, pascoli e incolti confinanti con le vie di comunicazione stradali e ferroviarie di far fede all'ordinanza dell'Ufficio territoriale del Governo in materia di "Provvedimenti contro gli incendi boschivi lungo le linee ferroviarie" che viene diramata ogni anno in occasione della stagione estiva.

Tutti i cittadini sono invitati, in caso di avvistamento di incendio, a telefonare con sollecitudine alle forze preposte per lo spegnimento dell'incendio:

VVF **115**;

CFS **1515**;

SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente) **800425425**.

DISPONE

Che la vigilanza sull'applicazione delle presenti prescrizioni è affidata agli Agenti della Polizia Municipale, agli agenti della Polizia Provinciale, agli Agenti del Corpo Forestale dello Stato e delle forze di Polizia e di Pubblica sicurezza operanti su territorio.

I trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti.

La presente ordinanza viene pubblicizzata sul sito internet del Comune e dell'Unione Valdera (www.unione.valdera.pi.it) insieme al materiale informativo sulla prevenzione degli incendi boschivi, e trasmessa inoltre a tutti gli Enti interessati.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE

Palaia, li 13 luglio 2016



IL SINDACO

Marco Gherardini